
A/HRC/WG.6/20/SMR/1
21 luglio 2014

Originale: INGLESE

**TRADUZIONE NON
UFFICIALE**

CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI
Gruppo di Lavoro sull'Esame Periodico Universale
Ventesima sessione
Ginevra, 27 ottobre – 7 novembre 2014

**RAPPORTO NAZIONALE PRESENTATO IN CONFORMITÀ AL PARAGRAFO 5
DELL'ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE 16/21 DEL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI**

San Marino

Indice

I.	Introduzione.....	3
II.	Metodologia e consultazione nella preparazione del rapporto.....	3
III.	Quadro normativo ed istituzionale.....	4
	A. Uguaglianza, non discriminazione e soggetti di diritti specifici.....	6
	1. Donne.....	7
	2. Bambini.....	9
	3. Persone con disabilità.....	9
	B. Diritto alla vita, divieto di schiavitù e di tortura.....	10
	C. Amministrazione della giustizia e diritto ad un giusto processo.....	10
	D. Libertà di movimento, di residenza e diritto d'asilo.....	11
	E. Diritto alla cittadinanza.....	12
	F. Diritto ad una famiglia.....	13
	G. Libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di espressione.....	14
	H. Libertà di riunione e di associazione.....	14
	I. Diritto di partecipare alla vita politica e culturale del Paese.....	14
	J. Diritto alla sicurezza sociale.....	15
	K. Diritto al lavoro.....	16
	L. Diritto ad un tenore di vita adeguato.....	17
	M. Diritto all'istruzione.....	18
V.	Consultazione con la società civile.....	18
VI.	Osservazioni conclusive.....	19

I. Introduzione

1. San Marino attribuisce grande importanza alla promozione e protezione dei diritti umani e nelle sedi internazionali sostiene in ogni ambito le iniziative volte, in particolare, all'eliminazione della pena di morte nel mondo, alla difesa della libertà di religione e di credo, alla tutela dei diritti dei bambini e delle donne, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza domestica e protezione delle vittime, alla promozione della democrazia e dello stato di diritto.

2. San Marino supporta pienamente il meccanismo di Revisione Periodica Universale (UPR) e riconosce la grande importanza che l'UPR riveste nel miglioramento della situazione dei diritti umani nel mondo.

3. La Repubblica di San Marino ha presentato il primo rapporto sulla situazione dei diritti umani per la revisione periodica universale il 29 novembre 2009.

4. Il Gruppo di Lavoro sull'UPR ha prodotto il proprio rapporto che è stato adottato nel corso della 14^o sessione del Consiglio dei Diritti Umani il 10 giugno 2010 e che contiene una serie di conclusioni e raccomandazioni rivolte a San Marino.

5. Nonostante le sue limitate dimensioni territoriali – San Marino è uno degli Stati più piccoli del mondo con un territorio di 61 kmq ed una popolazione di 32 646 abitanti ad aprile 2014 – è convinta che il suo impegno nel campo dei diritti umani può dare un valido contributo alla protezione e promozione dei diritti umani a livello internazionale. Allo stesso tempo si rende pienamente conto delle numerose sfide ancora da affrontare ed è certa che questo secondo ciclo di revisione potrà rappresentare un valido aiuto per identificare le carenze e le possibili soluzioni da mettere in atto.

6. Diverse delle disposizioni approvate a San Marino dall'adozione del rapporto nel 2010 a oggi, delle quali si dà conto nei successivi paragrafi, sono basate sulle raccomandazioni del Consiglio dei Diritti Umani, così come sulle indicazioni di altri organismi internazionali di monitoraggio. Si deve rilevare che la grave crisi economica internazionale in questi quattro anni ha colpito pesantemente anche San Marino e che, pertanto, si sono rese necessarie misure tese a sostenere i gruppi sociali più vulnerabili, che maggiormente hanno risentito degli effetti negativi di tale crisi.

II. Metodologia e consultazione nella preparazione del rapporto

7. San Marino ha l'onore di presentare il suo secondo rapporto sulla situazione dei diritti umani in conformità con le linee guida generali adottate dal Consiglio dei Diritti Umani per il secondo ciclo (A/HRC/DEC/17/119).

8. Come per il primo rapporto, San Marino ha scelto di utilizzare la struttura tematica della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani seguendo l'ordine dei diritti e delle libertà in essa contenuti.

9. Il presente rapporto è stato preparato dal Ministero degli Affari Esteri con il coinvolgimento dei Ministeri degli Interni, della Sanità, del Lavoro e dell'Istruzione e degli Uffici amministrativi competenti.

10. Il rapporto affronta i progressi compiuti nel campo dei diritti umani dal 2010 in poi, con particolare attenzione alle modifiche legislative intervenute, agli strumenti internazionali ratificati e alle politiche attuate.

11. Le risposte alle raccomandazioni formulate dagli Stati membri ed osservatori del Consiglio dei Diritti Umani nel corso della precedente revisione accettate da San Marino

sono raggruppate per soggetto tematico. Nel presente rapporto San Marino riferisce sullo status della loro implementazione.

III. Quadro normativo ed istituzionale

12. L'organizzazione istituzionale della Repubblica di San Marino si basa sulla Legge 8 luglio 1974 n. 59 Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, così come risulta riformata con Legge 19 settembre 2000 n. 95 e 26 febbraio 2002 n. 36.

13. Tale Dichiarazione assume il valore di Costituzione ed è preordinata a dettare le norme di organizzazione dell'apparato istituzionale, nonché a sancire i principali diritti civili, politici e sociali e le principali libertà riconosciuti dalla Repubblica di San Marino.

Raccomandazione 72.2: Chiarire lo status del rapporto fra gli obblighi internazionali di San Marino e la sua legislazione interna, al fine di garantire che tali obblighi internazionali siano attuati dai tribunali nazionali, nonché effettuare una revisione generale del proprio diritto comune così da identificare le disposizioni della legislazione interna in contraddizione con i principi e le disposizioni delle Convenzioni, come raccomandato rispettivamente dal Comitato per i Diritti Umani, dal Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e dal Comitato sui Diritti del Fanciullo.

14. Ai sensi dell'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sono parte integrante dell'ordinamento sammarinese: la Repubblica si impegna, pertanto, a conformare ad esse i suoi atti e la sua condotta. La Dichiarazione dei diritti, inoltre, impegna la Repubblica ad uniformarsi alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché a conformarsi nell'azione internazionale ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite.

15. L'ordinamento sammarinese "riconosce, garantisce e attua i diritti e delle libertà fondamentali enunciati nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali", mentre "gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne". In questo modo si conferma nella Dichiarazione dei diritti la preminenza, in caso di contrasto con le norme interne, degli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, di cui la Repubblica è parte.

16. Pertanto, ad essi non si riconosce soltanto il valore di criteri interpretativi della normativa interna, ovvero di criteri guida nell'adozione di provvedimenti legislativi, ma anche e soprattutto un'applicabilità diretta, pur in assenza di una specifica legge interna di attuazione.

Raccomandazioni 70.1, 70.2, 71.5, 71.6 e impegno volontario 71.8: Ratificare o aderire ai seguenti strumenti internazionali: Protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantili (70.1) e sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (71.5), Protocollo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Protocollo di Palermo) per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini (70.2), Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (71.6), Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (71.8).

17. In riferimento alla ratifica di strumenti internazionali, San Marino ha accettato quattro raccomandazioni.

18. Il 21 luglio 2011, San Marino ha ratificato i due Protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile e sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. I due Protocolli sono entrati in vigore per San Marino il 26 ottobre 2011.

19. Il 1° luglio 2010, San Marino ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata ed i relativi Protocolli addizionali per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini e per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. La Convenzione ed i due Protocolli addizionali sono entrati in vigore per San Marino il 19 agosto 2010.

20. Il 23 ottobre 2013, San Marino ha aderito alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. La Convenzione è entrata in vigore per San Marino il 6 febbraio 2014. A seguito di tale adesione, il Congresso di Stato con Delibera 23 aprile 2014 n. 12 ha approvato il Progetto di Legge “Disposizioni per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio”, che ha dato mandato al Segretario di Stato per gli Affari Interni e Giustizia di avviare l’iter consiliare. Il Progetto di Legge è stato poi approvato dal Consiglio Grande e Generale in prima lettura il 13 maggio 2014 ed assegnato alla competente Commissione Consiliare Permanente per l’esame ed approvazione.

21. La Repubblica di San Marino riconosce l’importanza di fornire ai cittadini sammarinesi e stranieri che vivono nel territorio sammarinese la possibilità di ricorrere a meccanismi internazionali per comunicare e lamentare quando essi considerano che i loro diritti fondamentali sono stati violati. Pertanto, San Marino riconosce i meccanismi di ricorso individuale del Patto internazionale sui diritti civili e politici, della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e della Convenzione sui diritti delle persone disabili e sta prendendo in esame la possibilità di aderire al Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

22. Negli anni recenti, San Marino ha ratificato diversi atti internazionali nel campo dei diritti umani, fra cui Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, il Protocollo No. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e la Carta europea delle autonomie locali.

23. Il 21 luglio 2011, San Marino ha ratificato l’emendamento all’art. 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale e sta completando l’iter per la ratifica degli emendamenti allo Statuto sul crimine di aggressione.

24. Inoltre, San Marino ha firmato il Protocollo n. 16 alla Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del Consiglio d’Europa e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e per entrambi gli strumenti è in corso l’iter di ratifica.

Raccomandazione 71.18 e 71.19: Affrontare la questione relativa alla presentazione in tempo debito dei rapporti agli organi di monitoraggio dei diritti umani; rafforzare la collaborazione con gli organi dei trattati e con le procedure speciali del Consiglio dei Diritti Umani.

25. Nel corso della precedente revisione, San Marino si era impegnata ad affrontare la problematica dei ritardi nella presentazione di rapporti periodici agli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite, dovuta a carenze di personale nei settori dell’Amministrazione Pubblica ai quali viene affidata la redazione dei rapporti. Purtroppo tale problematica non è stata risolta e nell’arco di tempo considerato non è stato possibile presentare i rapporti

dovuti agli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite. Questo anche in considerazione del fatto che, a causa della crisi economica internazionale che ha colpito anche San Marino, il Governo ha disposto il blocco delle assunzioni nel settore pubblico.

26. Tali ritardi non significano una mancanza di volontà politica di ottemperare agli obblighi di rapporto. Al contrario, il Governo della Repubblica di San Marino attribuisce un'importanza di primo piano alle funzioni di controllo dell'applicazione delle norme internazionali, sia nelle loro modalità di verifica che in quelle di stimolo e impulso a migliorare. Numerosi sono i casi in cui importanti provvedimenti legislativi, volti a migliorare gli standard di protezione e promozione esistenti o ad istituirne di nuovi, sono stati assunti in seguito a specifiche raccomandazioni provenienti da organismi di monitoraggio regionali e/o internazionali.

27. Al momento, l'Amministrazione sammarinese sta preparando il Rapporto periodico ai sensi del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e l'aggiornamento del proprio Core Document. Questi due documenti verranno presentati agli Organi di Monitoraggio delle Nazioni Unite al più presto.

28. Sebbene San Marino non sia in grado di adempiere completamente agli obblighi convenzionali di presentazione dei rapporti nei tempi previsti, ha dimostrato la sua volontà di cooperare in toto estendendo dall'aprile 2003 a tutte le procedure speciali tematiche un invito permanente a visitare San Marino. Ad oggi San Marino non ha ricevuto nessuna visita.

29. La Repubblica di San Marino, inoltre, sostiene la piena esecuzione della Risoluzione 68/268 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 9 aprile 2014, grazie alla quale potrà essere efficacemente migliorata la situazione riguardante la presentazione dei rapporti nazionali relativi alle Convenzioni tematiche sui diritti umani, con una procedura semplificata e un'armonizzazione dei metodi di lavoro dei Comitati costituiti da tali Convenzioni. Nel pieno rispetto dell'autonomia di ogni organo di monitoraggio, in effetti, ognuno di essi potrà dare esecuzione alla Risoluzione facilitando la presentazione dei rapporti nazionali, nell'interesse degli Stati coinvolti e del funzionamento globale dei meccanismi di monitoraggio previsti dalle relative Convenzioni dell'ONU.

30. Inoltre, nel corso degli ultimi 4 anni, alcuni organi del Consiglio d'Europa, quali il Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT), la Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI), il Commissario per i Diritti Umani ed il Gruppo di Esperti sull'Azione contro il traffico di esseri umani (GRETA) hanno visitato San Marino con cadenza periodica. A tutti è stata fornita la massima cooperazione e il Governo ha risposto e dato seguito alle domande e raccomandazioni che gli sono state indirizzate.

IV. Protezione e promozione dei diritti umani

A. Uguaglianza, non discriminazione e soggetti di diritti specifici

31. San Marino ha una normativa completa e misure politiche attive per promuovere l'uguaglianza di tutti i soggetti davanti alla legge e la parità di trattamento in ogni ambito. L'Art. 4 della Dichiarazione dei Diritti sancisce l'uguaglianza davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose e stabilisce il diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive per tutti i cittadini sammarinesi senza alcuna discriminazione. Questo articolo evidenzia l'impegno della Repubblica di San Marino a promuovere in termini positivi l'affermazione del principio di uguaglianza, non solo rimuovendo gli ostacoli alla sua realizzazione, ma assicurando "pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà".

32. I diritti e le libertà enunciate nelle convenzioni internazionali costituiscono parte integrante dell'ordinamento sammarinese e rango costituzionale è attribuito alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), il cui articolo 14 sancisce il divieto di discriminazione quale fondamentale presupposto per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

33. In data 28 aprile 2008 il Consiglio Grande e Generale ha approvato la Legge n. 66 *“Disposizioni in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”*. Tale legge rappresenta un importante provvedimento che conferma l'impegno del Governo e del Parlamento sammarinesi nell'affermazione del principio della non discriminazione e dà attuazione agli impegni internazionali che San Marino ha assunto attraverso l'adesione ai principali strumenti giuridici internazionali in materia, quali il Protocollo n. 12 alla CEDU e la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale.

Raccomandazioni 72.5, 72.6, 72.7: Considerare la possibilità di emendare la Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini al fine di includere espressamente i motivi quali la razza, il colore, la lingua, la cittadinanza e l'origine nazionale o etnica, che sono attualmente riunite sotto la nozione di “condizione personale”. Adottare un quadro legislativo generale che proibisca esplicitamente la discriminazione sulla base dei vari motivi attualmente riuniti ai sensi dell'Articolo 4 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini. Includere esplicitamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere come motivi protetti in base al principio di non discriminazione nella legislazione e nei programmi pertinenti, nonché applicare i principi di Yogyakarta relativamente ai diritti umani, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

34. Le suddette raccomandazioni non sono state accettate da San Marino nel corso della precedente revisione. Tuttavia, in questa sede ci preme ribadire che con l'espressione “condizioni personali” il legislatore ha inteso riconoscere l'illegittimità di ogni comportamento discriminatorio fondato su condizioni e qualità attinenti alla persona, non creando un catalogo chiuso di diritti fondamentali, ma dando vita ad una costituzione aperta, flessibile e progressiva, i cui contenuti sono in grado di adattarsi alle evoluzioni del diritto internazionale pattizio in materia di diritti e libertà fondamentali.

35. La scelta del legislatore è in linea con il Protocollo n. 12 alla CEDU, che San Marino ha ratificato il 18 marzo 2003, che vieta condotte discriminatorie fondate su ogni tipo di condizione, il quale ha più volte trovato applicazione nella giurisprudenza interna.

1. Donne

36. Una priorità chiave per la politica interna sammarinese è la protezione dei diritti delle donne e la promozione del loro ruolo all'interno della società. Negli ultimi anni il Parlamento sammarinese ha adottato importanti disposizioni di legge contro la violenza nei confronti delle donne e attivato misure per la loro tutela.

Raccomandazione 70.6, 70.7 e 70.8: Attuare pienamente e accuratamente la Legge n. 97 del 20 giugno 2008, “Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere”; Fornire alloggi sicuri, nonché assistenza psicologica e di altra natura, alle vittime di violenza domestica; Fornire una formazione specializzata alle forze di polizia su come affrontare le situazioni di violenza domestica

37. La Legge n. 97 del 20 giugno 2008, “Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere” ha istituito l'Authority per le Pari Opportunità, un organo di nomina parlamentare composto da tre membri con un mandato di 4 anni nominati fra esperti in materie giuridiche, esponenti di associazioni o organizzazioni non governative attive nel settore delle Pari Opportunità, esperti di comunicazione e di psicologia. Il Decreto Delegato 31 maggio 2012 n.60 “Decreto Delegato in attuazione dell'art. 4 della Legge 20 giugno 2008 n. 97” ha declinato le varie forme di assistenza alle vittime di violenza.

38. Gli strumenti operativi dell'Authority, nell'ambito dei compiti affidati dalla Legge n. 97/2008, sono specificati nel suddetto Decreto. L'Authority promuove e sostiene ogni iniziativa tesa alla prevenzione del fenomeno della violenza, garantendo il sostegno alle vittime, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli operativi. Essa favorisce e vigila l'operato delle associazioni tese a promuovere la conoscenza dei servizi preposti all'assistenza e capaci di avviare percorsi di prevenzione. Inoltre, promuove annualmente la stipula di una Convenzione, per il tramite della Direzione Generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale, con una "Casa di Accoglienza" del circondario o con strutture private in Repubblica.

39. Nel 2012 è stato istituito un tavolo tecnico-istituzionale con il compito di coordinare le attività previste della Legge e nel Decreto Delegato, composto da un membro rappresentativo di ciascuna delle seguenti istituzioni: Authority per le Pari Opportunità, Forze di Polizia, Direzione Generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, Scuole e Tribunale Unico.

40. Il Servizio pubblico di Salute Mentale offre assistenza psicologica e di altra natura alle vittime della violenza domestica e nel 2012 è stato istituito un Centro di Ascolto al quale possono rivolgersi le vittime di violenza, ivi compresi i casi di stalking e mobbing. Presso il Centro di Ascolto viene assicurata, per il sostegno e la consulenza alla vittima, la presenza di psicologi. L'Authority per le Pari Opportunità, inoltre, è reperibile 24 ore su 24 telefonicamente per fornire alle vittime di violenza sostegno, assistenza e collaborazione, garantendo l'anonimato.

41. Sono state avviate anche campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla società civile. È stata data pubblicità all'emanazione della Legge n. 97/2008, mediante un opuscolo informativo ed esplicativo distribuito su tutto il territorio nazionale ed inviato a tutte alle famiglie tramite posta. L'Authority per le Pari Opportunità promuove diverse iniziative rivolte al più ampio pubblico sulle tematiche della violenza di genere, anche attraverso il cinema e il teatro.

42. Il Decreto n. 60/2012 prevede l'obbligatorietà della formazione per tutti gli operatori che a vario titolo si occupano di violenza (scuola, forze dell'ordine, servizi socio-sanitari, avvocati e tribunale). L'Authority è incaricata di promuovere corsi di formazione professionale obbligatori con cadenza annuale al fine di fornire strumenti adeguati e formare il personale specializzato negli ambiti dell'assistenza giuridica, psicologica e legale delle persone vittime di violenza. I corsi sono stati attivati nel 2012 in collaborazione con il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi di San Marino ed a breve uscirà un piano generale pluriennale di formazione e aggiornamento per tutti gli operatori, comprese le forze dell'ordine. In tali corsi vengono analizzati i contesti e le motivazioni in cui maturano le azioni di violenza di genere, per poterle identificare e prevenire, e le buone pratiche condivise a livello nazionale ed internazionale nel campo dell'assistenza alle vittime.

43. L'Authority per le Pari Opportunità, inoltre, si coordina con l'Authority Sanitaria al fine di garantire la raccolta dei dati relativi alla violenza contro le donne e di genere. Nel 2013, gli elaborati statistici hanno dimostrato che il fenomeno della violenza è presente in territorio, seppure con numeri limitati, e sono in aumento le segnalazioni e le richieste di aiuto ai servizi. Dagli elementi emersi nei colloqui dell'Authority con gli operatori dei servizi pubblici si può desumere che, in parte, l'aumento di richieste di aiuto sia riconducibile ad una maggiore sensibilità e conoscenza delle misure messe a disposizione delle vittime e dell'aumentata sensibilità e professionalità degli operatori. Risultano in aumento anche i procedimenti penali a seguito di querela, presentata principalmente presso le forze dell'ordine, ad evidenza dell'aumentata sensibilità dei diversi corpi nell'approccio con la vittima. Nel periodo giugno 2008 - dicembre 2013 sono giunte al Commissario della Legge-Giudice Tutelare 171 segnalazioni di casi di violenza di genere.

2. Bambini

Raccomandazione 71.22: Valutare la possibilità di eliminare i concetti di “figli legittimi” e “figli naturali” che, secondo il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, continuano ad esistere nell’ordinamento nazionale.

44. La Dichiarazione dei Diritti, all’art. 12 comma 3, garantisce “ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale, giuridica e sociale assicurando lo stesso trattamento dei figli legittimi.” Per accogliere positivamente la raccomandazione 71.22, il Congresso di Stato ha istituito, con Delibera n. 21 del 24 giugno 2014, un Gruppo di lavoro incaricato di predisporre un progetto di legge ad hoc per l’adeguamento terminologico della legislazione sammarinese alle raccomandazioni di cui trattasi e la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, eliminando i concetti di figli “legittimi” e figli “naturali”. Va sottolineato che si tratta di una questione di natura solamente linguistica, dato che nella legislazione sammarinese non esistono differenze di trattamento tra tali categorie di figli. Il Gruppo ha iniziato il proprio lavoro.

Raccomandazioni 71.23, 71.24, 71.25, 71.26 e 71.27: Abolire le punizioni corporali, sia per legge che nella pratica, emanando una specifica legislazione nazionale che proibisca le punizioni corporali in tutti gli ambiti; Attuare i cambiamenti previsti relativamente alla responsabilità penale dei minori.

45. Accogliendo le suddette raccomandazioni, il Governo sammarinese ha approvato con Delibera n. 17 del 17 giugno 2014, il Progetto di Legge “Disposizioni in materia di maltrattamenti in famiglia e di minori”, che proibisce le punizioni corporali verso una persona della famiglia o convivente, prevedendo aggravanti per punizioni corporali a danno di un minore di anni 14.

46. Il medesimo Progetto di Legge innalza l’età imputabile per i minori da 12 a 14 anni, confermando che, per accertare la capacità di intendere e di volere di un minore, il giudice debba sempre disporre una perizia biopsichica.

47. Inoltre, il Progetto di Legge, accogliendo una raccomandazione del Comitato sui diritti del fanciullo, avanzata a San Marino nell’ottobre 2003, sancisce il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini, dando disposizioni all’Ufficiale di Stato Civile di fornire all’adottato che abbia compiuto la maggiore età certificazioni, estratti o copie concernenti notizie e informazioni relative al rapporto di adozione.

48. L’esame del Progetto di Legge in prima lettura è all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Grande e Generale convocata dal 14 al 22 luglio 2014.

3. Persone con disabilità

Raccomandazioni 70.4 e 70.5: Attuare pienamente la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e integrare ulteriormente le persone con disabilità all’interno della società.

49. Le Segreterie di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e per l’Istruzione e Cultura stanno lavorando congiuntamente alla realizzazione di una Legge Quadro in materia di disabilità, che recepisca al suo interno la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. In aggiunta alla Legge Quadro il Gruppo di lavoro incaricato della redazione della Legge sta lavorando anche alla preparazione di Decreti Delegati relativi a temi specifici, come l’eliminazione delle barriere architettoniche, insegnanti di sostegno a scuola, inserimento al lavoro, sanità e inclusione sociale. La Legge Quadro prevede l’istituzione di una Commissione che avrà il compito di promuovere, tutelare e monitorare l’attuazione della Convenzione ONU. Al momento non siamo in grado di stabilire i tempi per la sua presentazione in Consiglio Grande e Generale e successiva approvazione.

50. Il Comitato Sammarinese di Bioetica, di cui al successivo paragrafo 52, ha lavorato di concerto con le Segreterie alla Sanità e all'Istruzione per la sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche della disabilità e l'inclusione, anche attraverso la pubblicazione del documento "L'approccio bioetico alle persone con disabilità" in duplice lingua (italiano e inglese). Nel Dicembre 2013 si è tenuto a San Marino l'evento di presentazione del documento elaborato dal Comitato Sammarinese di Bioetica, nel corso del quale si è tenuta una tavola rotonda sul tema "il rispetto dei diritti umani e la promozione dell'inclusione".

B. Diritto alla vita, divieto di schiavitù e di tortura

Raccomandazione 70.10: Continuare a proteggere il diritto alla vita, dal concepimento alla morte naturale

51. La Repubblica di San Marino continua a proteggere il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale: il Codice Penale punisce infatti il reato di omicidio e lesione, nella forma dolosa e colposa, l'infanticidio, l'istigazione o aiuto al suicidio e il procurato aborto. La pena di morte è stata abolita a San Marino nel 1865: San Marino è stato il primo Paese in Europa ed il terzo nel mondo ad abolirla e nelle sedi internazionali grande attenzione è rivolta alle iniziative tese all'abolizione della pena di morte nel mondo.

52. Per tutelare la dignità della vita umana e valutare gli aspetti etici e scientifico-metodologici delle tematiche che coinvolgono la riflessione bioetica, allineandosi ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di bioetica, è stato istituito, con Legge 29 gennaio 2010 n. 34, il Comitato sammarinese di bioetica, con funzioni di supporto e consulenza al Governo ed al Consiglio Grande e Generale e funzioni autorizzative per la ricerca e la sperimentazione rilevanti dal punto di vista etico. Il Comitato, per essere funzionale alla realtà nazionale sammarinese, è composto da un nucleo centrale di tre esperti in materie giuridiche, bioetica e sperimentazione clinica, integrato, a seconda degli ambiti in cui il Comitato è chiamato ad intervenire, da professionisti con provata esperienza nei differenti ambiti di intervento e può avvalersi anche di pareri di esterni. L'operatività del Comitato è disciplinata dal Decreto Delegato n. 2 del 17 gennaio 2011.

53. Nel gennaio 2013 il Comitato sammarinese di Bioetica ha approvato un documento guida per definire il processo della morte e i criteri per il suo accertamento, avendo come presupposto bioetico la tutela assoluta della vita umana fino agli ultimi istanti.

54. In materia sanitaria, inoltre, il 21 gennaio 2010 è stata adottata la Legge n. 7 "Legge quadro in materia di utilizzo di sangue, cellule, tessuti ed organi dell'essere umano", che rappresenta un fondamentale punto di partenza per adeguare le normative sammarinesi in materia di utilizzo di sangue, cellule, tessuti ed organi dell'essere umano a quelle dei paesi dell'Unione Europea. Tale Legge garantisce la qualità e sicurezza dell'utilizzo di sangue, cellule, tessuti ed organi umani ed assicura che lo sviluppo della ricerca biomedica avvenga in ambiti riconosciuti ed accreditati a livello europeo. Inoltre, la Legge stabilisce il recepimento delle linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano inclusi quelli ancora in fase di sperimentazione, in sintonia con quanto già previsto dalla normativa vigente in ambito di autorizzazione di attività sanitarie e con il ruolo e le funzioni del Comitato sammarinese di Bioetica.

C. Amministrazione della giustizia e diritto ad un giusto processo

55. Nel periodo considerato, il Parlamento sammarinese ha approvato alcune leggi in materia di amministrazione della giustizia, volte a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario sammarinese.

56. La Legge 29 luglio 2013 n. 99 “Responsabilità della persona giuridica” prevede la diretta responsabilità degli enti collettivi per i reati consumati nel loro interesse o collegati a tali enti da rapporto funzionale. Agli enti, società, associazioni (anche non riconosciute), enti pubblici nei limiti in cui esercitano attività economica si applicano quindi le disposizioni del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale. Tale norma ha abrogato la precedente Legge 21 gennaio 2010 n. 6, che consentiva in alcuni casi di escludere la sanzione penale.

57. La Legge 31 marzo 2014 n.41 “Norme in materia di estradizione”, elaborata sulla base del Modello di Trattato della Commissione sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale dell’ONU, introduce una più compiuta disciplina – a livello di diritto positivo prima rinvenibile all’articolo 8 del Codice Penale - dell’extradizione, al fine di allinearsi agli standard internazionali ed europei. Vengono ribaditi il principio di doppia punibilità, in base al quale l’extradizione è consentita solo quando il fatto sia previsto come reato dalla legge sammarinese e da quella dello Stato richiedente, e la prevalenza delle disposizioni delle convenzioni internazionali in vigore per la Repubblica.

58. La Legge 31 marzo 2014 n.42 disciplina l’istituto del decreto penale, l’unico procedimento speciale conosciuto dalla procedura penale sammarinese; specialità che consiste nell’eliminazione in via originaria della fase dibattimentale decretata dal giudice inquirente, ma che può essere reintrodotta in un secondo momento. Il giudice inquirente, in seguito all’esame degli atti ed alle investigazioni compiute, può, in altre parole, concludere il processo pronunciando il decreto penale di condanna senza passare al dibattimento. Tale procedimento, previsto per reati minori solitamente sanzionabili con pena pecuniaria, si inserisce nella logica di accelerazione del rito e di deflazionamento del carico di lavoro in capo ai singoli magistrati. La fase dibattimentale può essere reintrodotta in un secondo momento attraverso formale proposizione di opposizione per volontà della parte o del Procuratore del Fisco.

59. Dal 29 gennaio al 1° febbraio 2013, San Marino ha ricevuto la visita del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). Nell’intento di accogliere le raccomandazioni avanzate dal CPT, con Delibera del Congresso di Stato n. 8 del 23 settembre 2013 è stato creato un Gruppo tecnico di lavoro incaricato di procedere alla revisione e modifica delle norme in materia carceraria ed in particolare della Legge 29 aprile 1997 n. 44 “Ordinamento Penitenziario” e del Regolamento Penitenziario approvato con Delibera del Congresso di Stato n. 42 del 26 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il Gruppo prosegue nel proprio lavoro.

60. Infine, con Delibera del Congresso di Stato n. 20 del 12 febbraio 2013 è stato costituito il Gruppo Tecnico di lavoro per la redazione di un nuovo Codice di Procedura Penale, mentre con Delibera n. 22 del 12 febbraio 2013 è stato costituito un Gruppo Tecnico di lavoro per la riforma della procedura civile. I Gruppi procedono nei propri lavori.

D. Libertà di movimento, di residenza e diritto d’asilo

61. L’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica è regolamentato dalla Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione 26 novembre 2010 n. 186 e successive modifiche ed integrazioni.

62. Requisito di base per l’ingresso e la permanenza a San Marino è quello di essere in possesso di un valido visto Schengen (se cittadini extra-Schengen) o di apposito titolo di soggiorno in un Paese Schengen. Non viene fatta alcuna distinzione a seconda della provenienza dello straniero: l’unica differenza è tra cittadini sammarinesi e cittadini non sammarinesi.

63. I permessi di soggiorno, di diverse tipologie, vengono rilasciati, oltre che per motivi turistici, per ricongiungimento familiare o qualora vi siano particolari condizioni, quali ragioni di studio, lavoro, motivi sportivi, cura o assistenza medica, riabilitazione, esercizio di ministero religioso.

64. La residenza è concessa d'ufficio in caso di matrimonio o su richiesta nel caso di possesso di permesso di soggiorno ordinario da almeno cinque anni. Inoltre, la residenza può essere concessa con provvedimento della competente Commissione Consiliare permanente: a chi riveste incarichi dirigenziali o di primaria importanza in strutture sanitarie, socio-sanitarie, istituti bancari, assicurativi e finanziari e in materia di pubblica sicurezza; a chi rivesta incarichi dirigenziali in società di diritto sammarinese che occupino un numero significativo di dipendenti; a chi investa o abbia investito capitali in attività produttive con garanzie di impegni occupazionali; ai giudici di I grado del Tribunale Unico.

65. La Legge ha introdotto, inoltre, il permesso per convivenza, rilasciato al cittadino straniero convivente more uxorio con cittadino sammarinese o cittadino straniero residente, il permesso parentale, rilasciato al genitore non autosufficiente di soggiornante o residente, permesso per minori, rilasciato al figlio minore di titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o sportivi o di permesso per convivenza more uxorio.

66. Oltre a ragioni di ordine pubblico e in presenza di determinati tipi di condanne penali, la residenza viene revocata al momento in cui viene meno la causa che ne ha originato la concessione, ivi compresa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a meno che questa non avvenga 5 anni dopo il matrimonio stesso o che dal matrimonio non sia nata prole.

67. La Repubblica di San Marino non ha istituito una procedura per l'esame di richieste d'asilo e la relativa deliberazione, ma la recente Legge n.118/2010 e successive modifiche ha introdotto, all'art. 14, il permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale. Tale permesso, rilasciato dal Congresso di Stato, può essere concesso in caso di particolari esigenze umanitarie di protezione sociale e dà diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche temporanee da parte dell'ISS.

E. Diritto alla cittadinanza

68. Con Legge 30 marzo 2012 n. 35, il Consiglio Grande e Generale ha introdotto "Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione", al fine di riconoscere la legittima aspettativa di coloro i quali abitano in Repubblica da anni avendo instaurato con essa e la sua comunità un solido rapporto spesso favorito rispetto a quello con il Paese di provenienza. In virtù di tale Legge, il 30 giugno 2013 si è tenuta di fronte ai Capitani Reggenti la cerimonia solenne di acquisizione della cittadinanza sammarinese da parte di 222 cittadini naturalizzati.

69. A San Marino l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione avviene attraverso leggi straordinarie. Già da diversi anni, le forze politiche si interrogano sull'opzione fra straordinarietà ed ordinarietà della naturalizzazione. Anche in quest'ultimo caso, al termine del dibattito, la maggioranza parlamentare ha deciso di mantenere il principio della straordinarietà dell'intervento.

Raccomandazione 71.31: Rendere meno severi i rigidissimi requisiti per la cittadinanza, nonché garantire la non discriminazione, con particolare riferimento ai bambini con un genitore che non è cittadino sammarinese.

70. La Legge n. 35/2012 ha ridotto il requisito generale di effettiva dimora in territorio per poter richiedere la cittadinanza da 30 a 25 anni e a 18 anni per chi abita in territorio dalla nascita, mentre ha mantenuto il periodo di 15 anni per i coniugi di sammarinesi,

contemplando anche le situazioni di vedovanza, ed ha previsto una naturalizzazione abbreviata per gli apolidi.

71. La Legge ha parificato i figli di un solo genitore naturalizzato a quelli di entrambi i genitori naturalizzati. La diversa condizione dei genitori prevista dalla Legge del 2000 si ripercuoteva, infatti, negativamente sui minori tanto da creare una condizione discriminatoria. La Legge ha altresì previsto il caso di minore il cui genitore sia deceduto prima di poter presentare la domanda di naturalizzazione per sé e per i figli minori avendone i requisiti.

72. La Legge n. 35/2012 ha confermato il dovere di rinunciare alla cittadinanza già posseduta o ad altre eventuali. Per l'iscrizione nei registri di cittadinanza è considerato sufficiente che il naturalizzato dimostri di aver manifestato la volontà di rinunciare alle altre cittadinanze possedute, con atto indirizzato alle competenti autorità straniere. Entro un anno tale rinuncia deve essere formalizzata.

F. Diritto ad una famiglia

Raccomandazione 70.9: Continuare a proteggere l'istituto della famiglia, sulla base di un rapporto stabile fra donna e uomo

73. San Marino continua a proteggere l'istituto della famiglia, inteso come unione tra un uomo ed una donna che comprende i figli nati o adottati durante il matrimonio.

74. La recente Legge 31 marzo 2014 n. 43 equipara il trattamento riconosciuto ai genitori naturali ai genitori adottivi ed affidatari ed estende il diritto del genitore di assentarsi dal luogo di lavoro, in caso di malattia del figlio certificata dal medico curante, per l'intera durata della malattia per figli fino a 6 anni e per 5 giorni lavorativi all'anno tra i 6 e i 14 anni del figlio. I permessi sono retribuiti nella misura di 4 al mese in caso di assistenza ad un familiare portatore di grave disabilità permanente o temporanea, o a portatore di gravissima patologia permanente o temporanea correlata all'età, che necessiti di attività di accompagnamento.

75. La famiglia viene tutelata anche dopo lo scioglimento della stessa a seguito della separazione. La Legge 29 maggio 2013 n. 57 "La mediazione familiare" ha istituito nell'ordinamento sammarinese la figura del mediatore familiare, che si pone come valido sostegno alla coppia genitoriale che si trova ad affrontare la vicenda separativa. La Legge offre alla coppia in corso di separazione la possibilità di intraprendere un percorso con un professionista neutrale e qualificato, scelto di comune accordo, che faciliti la comunicazione ed il confronto tra i genitori su tutti gli aspetti relativi alle relazioni con i figli (educazione, istruzione, salute, mantenimento, tempo libero, frequentazioni, organizzazione della presenza di ciascuno accanto ai figli) e su altri temi oggetto di disaccordo (quali ad es. le questioni economiche) in modo che siano i genitori stessi in prima persona ad elaborare un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli in cui poter esercitare la comune responsabilità genitoriale. Il Decreto Delegato 2 settembre 2013 n. 120 "Norme in materia di mediazione familiare" istituisce il registro dei mediatori familiari e delinea il codice deontologico al quale sono tenuti ad attenersi i mediatori.

76. Inoltre, la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale ha presentato in 1° lettura il 25 ottobre 2013 la Legge "Osservatorio Nazionale per la Famiglia", attualmente in attesa dell'esame da parte della competente Commissione Consiliare Permanente. La Legge istituisce l'Osservatorio Nazionale per la Famiglia, quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche per la famiglia con funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.

G. Libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di espressione

77. La libertà di coscienza e di religione gode di una protezione particolare a San Marino, non solo sul piano costituzionale, ma anche sul piano penale. Il Codice penale, in vigore dal 1° gennaio 1975, in effetti, prevede al Capitolo II una serie di “Reati contro la fede religiosa”, puniti come misfatti, con una tutela estesa a tutte le religioni senza distinzioni.

78. La libertà di espressione del pensiero, in tutte le sue forme, compreso il diritto a dare e ricevere informazioni, è un elemento imprescindibile della società sammarinese.

79. Il 13 gennaio 2014 è stato avviato l’iter consiliare per l’approvazione del Progetto di Legge “Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell’informazione”, attualmente in attesa di essere esaminato dalla competente Commissione Consiliare Permanente. Il testo costituirà un quadro di riferimento per tutti gli attori del settore dell’informazione e dell’editoria: giornalisti, pubblicisti ed editori ed assicurerà la libertà di colui che propone le notizie, ma anche la tutela di colui che è oggetto delle stesse, in modo da non permettere un uso distorto dell’informazione, sanzionando comportamenti scorretti e giuridicamente perseguibili.

80. A maggio 2013 si è tenuto il primo convegno sulla libertà di stampa a San Marino “Libera stampa, libero Stato” a cui hanno partecipato ospiti illustri italiani e sammarinesi, quale primo confronto diretto con i professionisti del settore in un clima di apertura verso l’Europa ed il mondo dell’informazione in profondo cambiamento. L’evento è stato ripetuto il 3 maggio 2014, in occasione della Giornata Mondiale della libertà di stampa, ed è stata colta l’occasione per approfondire con esperti del settore gli argomenti oggetto della normativa e la sua applicazione.

H. Libertà di riunione e di associazione

81. Nella prossima seduta parlamentare (luglio 2014), verrà presentato in prima lettura il Progetto di Legge “Legge sul Volontariato” che rappresenta un solido punto di partenza verso il positivo riconoscimento di questo fenomeno sociale. L’art. 1 sancisce che la Repubblica riconosce l’alto valore umanitario, solidaristico e sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia, favorendo il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e promuovendolo quale strumento per una reale e completa crescita dei singoli e della collettività. Il Progetto di Legge contempla anche il volontariato internazionale, secondo i principi sanciti dalla Dichiarazione universale sul volontariato (Amsterdam, 2001).

I. Diritto di partecipare alla vita politica e culturale del Paese

82. Dal 2010 ad oggi, nella Repubblica di San Marino si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale (11 novembre 2012) e tre tornate di consultazioni referendarie.

83. In occasione delle elezioni dell’11 novembre 2012, l’Ufficio dell’OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (OSCE/ODIHR), su invito della Missione Permanente della Repubblica di San Marino presso l’OSCE, ha effettuato una Missione di Valutazione delle Necessità (NAM) a San Marino dal 17 al 19 ottobre 2012. Nel documento conclusivo della Missione, è stata espressa grande fiducia nell’integrità del processo elettorale e nella capacità dell’amministrazione elettorale di organizzare le elezioni in modo professionale e trasparente. L’Ufficio ha affermato che il processo elettorale potrebbe essere

ulteriormente migliorato, grazie ad una valutazione esterna indipendente. In particolare, alcuni aspetti potrebbero essere maggiormente allineati con gli impegni dell'OSCE e con gli standard internazionali, fra cui le disposizioni relative alla registrazione dei candidati, il finanziamento della campagna e l'osservazione delle elezioni. Anche le attuali discussioni riguardanti il voto estero potrebbero beneficiare dell'esperienza esterna sulle buone pratiche in questo campo.

84. Tuttavia, per mancanza di tempo e risorse umane e finanziarie, l'OSCE/ODIHR ha deciso di non inviare una missione di osservazione per le elezioni parlamentari anticipate del 2012. Si è detta comunque pronta ad assistere San Marino riguardo ad un'eventuale riforma elettorale futura, compresa una revisione dell'attuale legge elettorale.

85. Allo scopo di rendere più agevole da parte della cittadinanza il ricorso allo strumento del referendum, soprattutto in virtù del fatto che un terzo della popolazione sammarinese vive all'estero e che quindi il quorum per l'approvazione di un referendum risulta spesso difficile da raggiungere, il Consiglio Grande e Generale ha adottato la Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1 "Del referendum e dell'iniziativa legislativa popolare". Tale Legge Qualificata apporta alcune importanti novità, tra cui la preventiva verifica dell'ammissibilità del quesito referendario da parte del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme prima della raccolta delle firme di un numero di elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale e la previsione che la proposta referendaria risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi e comunque non meno del 25% dei voti degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Il quorum è stato, dunque, abbassato dal 32% al 25%.

J. Diritto alla sicurezza sociale

86. Accogliendo le raccomandazioni della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI) è stato presentato il Progetto di Legge "Norme che definiscono gli aventi diritto alle prestazioni sanitarie e disposizioni per applicazione quota capitaria" che prevede una nuova regolamentazione della quota capitaria che tiene conto della mutata situazione economica sammarinese e non va a gravare sui cittadini stranieri che hanno perso il lavoro.

Raccomandazione 71.10: Aggiornare la legislazione in materia di formazione delle persone che si occupano di bambini, anziani, malati e disabili.

87. L'Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento e la qualità dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Socio-Educativi, nella sua funzione di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nel 2014, in occasione dell'adeguamento organizzativo e strutturale del centro residenziale per disabili "Colore del Grano" ha richiesto precisi requisiti professionali per gli operatori che devono integrare nella struttura stessa pazienti con pluridisabilità.

88. Nel corso del 2014, nell'ambito della revisione generale dei profili di ruolo di tutto il personale della Pubblica Amministrazione sammarinese, l'Authority ha elaborato i profili di ruolo del personale sanitario e socio-sanitario dell'ISS, prevedendo precisi requisiti di formazione per coloro che si occupano di minori, anziani, malati e disabili. I profili di ruolo sono stati approvati con Decreto Delegato 1° luglio 2014 n. 102.

89. I Piani Annuali di Formazione (PAF) dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), prevedono occasioni formative qualificate per il personale che si occupa di malati, disabili, anziani e bambini.

90. Nel 2014 è stato sottoscritto un Accordo Quadro di cooperazione tra l'Authority e l'Agenzia italiana per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) per l'attivazione di una

collaborazione in campo formativo allargato all'educazione continua in Medicina e all'accREDITAMENTO istituzionale.

91. Il Dipartimento della Formazione dell'Università di San Marino ha organizzato nel 2012 un Corso di Alta Formazione su "La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e la classificazione del funzionamento, disabilità e salute (ICF)", destinato a docenti, operatori socio-sanitari e cittadini interessati all'argomento.

K. Diritto al lavoro

92. Negli ultimi anni l'occupazione nel territorio sammarinese ha registrato un trend negativo: il tasso di disoccupazione è passato dall'1,59% nel 2006, al 19,46% nel 2012 ed al 12,09% nel 2013.

93. Alla luce del perdurare della situazione di grave crisi occupazionale e al conseguente e costante aumento del ricorso agli ammortizzatori sociali già previsti dalla legislazione sammarinese, negli ultimi anni la Repubblica di San Marino ha approvato e messo in atto numerosi interventi normativi in materia di lavoro. La priorità è stata data al rafforzamento degli ammortizzatori sociali per tutelare coloro che, a seguito della perdita del lavoro o della mancata immissione nel mercato del lavoro, non usufruiscono di altre forme di sostegno al reddito, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili.

94. In virtù dell'incremento del tasso di disoccupazione, la Segreteria di Stato al Lavoro è intervenuta con il Decreto Legge 9 agosto 2011 n. 130 "Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del mercato del lavoro". Il provvedimento incide ed agisce su alcuni aspetti fondamentali del settore individuando meccanismi e agevolazioni per il sostegno dell'occupazione di coloro che sono stati coinvolti in procedure di licenziamenti collettivi o per scadenza del contratto di lavoro, favorendo l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato mediante sgravi e agevolazioni alle imprese, sostenendo le fasce più deboli della popolazione (giovani, famiglie monogenitoriali con figli a carico, ultra cinquantenni senza lavoro), introducendo norme di correzione e di salvaguardia dell'uso conforme del sistema degli ammortizzatori sociali ed istituendo norme più severe di contrasto al lavoro nero. Si sta, inoltre, predisponendo un ulteriore intervento temporaneo con scadenza 30 giugno 2015 in risposta al perdurare della crisi occupazionale.

95. La Legge 31 marzo 2010 n.73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità", ha riformato ed aggiornato i sussidi di occupazione, prevedendo ora le seguenti misure:

- Cassa Integrazione Guadagni: un'indennità economica posta a carico del Fondo Ammortizzatori sociali, destinata a sostituire parzialmente il reddito dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso o l'orario di lavoro sia stato ridotto per causa di forza maggiore, situazioni temporanee di mercato che comportino contrazione o sospensione dell'attività, per riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa;
- Indennità Economica Speciale per mobilità: un'indennità economica destinata a sostituire il reddito dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, nonché dei soci di Cooperative di produzione o di lavoro licenziati in conseguenza a processi di riduzione di personale o cessazione dell'attività del datore di lavoro;
- Indennità di Disoccupazione: un'indennità economica destinata a sostituire ovvero a integrare il reddito dei lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato nonché di tutti coloro che abbiano già beneficiato dell'Indennità Economica Speciale, i quali si trovino involontariamente disoccupati.

96. L'obiettivo prioritario per l'anno 2014 della Segreteria di Stato per il Lavoro è stato il sostegno all'occupazione, ponendo una particolare attenzione alle attività legate alla lotta all'abusivismo e al lavoro nero. Per questo ultimo aspetto con Delibera del Congresso di Stato n. 24 del 23 settembre 2013 è stato costituito un Gruppo di Lavoro per la realizzazione della riforma dei servizi ispettivi, atta ad istituire il processo ispettivo, ovvero definire l'attività, i poteri e i tempi di realizzazione dell'azione ispettiva anche con la possibilità di più accessi e la conseguente unificazione dei servizi ispettivi (Ispettorato del Lavoro - Ufficio del Lavoro, Ufficio Ispettorato Amministrazione ISS e Servizio Ispettivo - Dipartimento Prevenzione ISS) in un unico ispettorato gestito dall'Ufficio del Lavoro anche con l'obiettivo di razionalizzare le risorse umane e garantire una più efficace azione preventiva e di controllo.

97. Con la recente Legge 29 aprile 2014 n. 71 "Sistema di erogazione degli incentivi per l'occupazione e la formazione e tipologie contrattuali a contenuto formativo" è stato posto in essere l'intervento di semplificazione e razionalizzazione del sistema degli incentivi per l'assunzione di lavoratori, con l'obiettivo di fornire strumenti ed opportunità di occupazione a categorie più ampie di soggetti attraverso l'erogazione di incentivi per l'assunzione delle fasce di lavoratori che trovano difficoltà nell'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro (giovani, lavoratori licenziati, disoccupati di lunga durata, maggiori di 50 anni) attraverso un percorso formativo per acquisire specifiche competenze ed ampliando il ventaglio delle tutele. Razionalizzando le agevolazioni e gli sgravi per le imprese che assumono lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali si è cercato quindi di indirizzare verso un adeguato utilizzo di tali strumenti sia le imprese che i lavoratori, per scoraggiare gli abusi e garantire l'equilibrio della gestione della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.

98. I provvedimenti sino ad oggi adottati in "materia anti-crisi" sono ulteriormente rafforzativi delle misure dirette al sostegno del reddito, così come al rientro dei lavoratori disoccupati e sospesi nel mercato del lavoro.

99. Il Progetto di Legge "Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio", che introduce i voucher lavorativi quale strumento di semplificazione, abrogando le norme sul lavoro occasionale e lavoro saltuario, è stato approvato a maggio 2014 in prima lettura e a giugno 2014 dalla Commissione Consiliare Permanente e verrà presentato al Consiglio Grande e Generale al più presto.

100. È stato introdotto un meccanismo di trattamento previdenziale anticipato (prepensionamento) a carattere temporaneo, che mira ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro dei più giovani. L'intervento infatti, a seguito di un accordo tra i soggetti interessati e grazie alla solidarietà tra lavoratori, ha facilitato la scelta nelle procedure di licenziamento collettivo agevolando la permanenza dei più giovani nell'impresa coinvolta e permettendo la fuoriuscita di lavoratori con età superiore ai 55 anni.

L. Diritto ad un tenore di vita adeguato

101. L'aspettativa di vita a San Marino è molto alta: 81,7 anni per gli uomini e 86,4 per le donne. Il tasso di natalità è di 9,88 nati su 1000 abitanti e il tasso di mortalità è di 7,62 morti su 1000 abitanti (dati aggiornati al 2013).

102. Nel nostro Paese il problema della fame e malnutrizione può considerarsi completamente superato, ma la crisi economica internazionale che ha colpito anche San Marino ha causato disoccupazione e conseguenti difficoltà all'interno dei nuclei familiari colpiti. Oltre agli interventi di supporto alle famiglie già previsti nell'ordinamento sammarinese, per sostenere i nuclei familiari in difficoltà, il 4 luglio 2014 è stato approvato il Decreto Delegato n. 104 che dispone, in via eccezionale, la sospensione per un periodo di

12 mesi del pagamento delle quote capitale dei mutui ipotecari e/o canoni di locazione finanziaria relativi all'acquisto della prima casa.

M. Diritto all'istruzione

Raccomandazione 70.3: Sviluppare ulteriormente una strategia nazionale, con la piena partecipazione di tutti i soggetti interessati, per l'integrazione dei diritti umani nelle politiche in materia di istruzione, nei programmi e nei libri di testo scolastici, nonché nella formazione degli insegnanti.

103. All'interno delle istituzioni scolastiche si pone una particolare attenzione al tema dei diritti umani, argomento di studio in tutti gli ordini scolastici della Repubblica di San Marino, come stabiliscono i Programmi scolastici e la Legge 15 marzo 2006 n. 57. L'Educazione ai diritti umani è dunque parte fondamentale della didattica. I Piani dell'offerta formativa prevedono, sia nel normale svolgimento dei programmi disciplinari, sia attraverso progetti specifici, percorsi di conoscenza e approfondimento sui diritti umani, allo scopo di consolidare comportamenti basati sul rispetto della dignità di ognuno, in accordo con quanto stabilito dalla Legge 12 febbraio 1998 "Finalità della scuola e diritto all'istruzione", che all'art.1 recita: "Nella scuola si attua il diritto all'istruzione e alla formazione di ogni persona, senza discriminazioni di nessun tipo e nel rispetto della libertà e dell'identità di ciascuno, attraverso la comunicazione dei saperi, la scoperta progressiva della realtà, l'esercizio del metodo critico, della ricerca e del confronto, l'esperienza dello studio e la proposta di forme di convivenza civile e democratica." Data la natura interdisciplinare dei diritti umani, non è una singola disciplina che affronta nella sua programmazione questi temi ma sono sempre una pluralità di discipline e insegnanti interessata e coinvolta. Spesso si tratta di unità didattiche complesse realizzate sotto forma di progetti didattici.

104. La formazione in servizio degli insegnanti, a San Marino obbligatoria per Legge, prevede dei percorsi specifici legati ai temi dei diritti umani. In particolare dopo l'approvazione della Legge n. 97 del 20 Giugno 2008 sulla "Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere" sono stati attivati corsi di aggiornamento specifici per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado sui diritti umani delle donne, dei minori e dei gruppi più vulnerabili.

105. Sono stati costituiti inoltre, in ogni scuola, dei gruppi di ricerca-azione permanente che contribuiranno notevolmente nella diffusione delle buone pratiche e nella valorizzazione della didattica dei diritti umani. In alcuni periodi dell'anno, soprattutto nel periodo pre-natalizio, le scuole di base (Infanzia, Elementari e Medie) di San Marino attuano progetti didattici dedicati ai temi dei diritti umani. Specifiche linee operative di monitoraggio di questi percorsi educativi sono dettate dal Coordinamento Didattico, composto da tutti i Dirigenti scolastici e dal Direttore del Dipartimento Istruzione.

106. San Marino non produce in generale i propri libri di testo ma si avvale dei libri di testo della vicina Repubblica italiana.

V. Consultazione con la società civile

Raccomandazione 70.11: continuare a collaborare con le organizzazioni della società civile relativamente al seguito da dare alla revisione periodica universale.

107. Nel processo di preparazione del rapporto nazionale, il Ministero degli Affari Esteri ha inviato a tutte le organizzazioni non governative sammarinesi, per il tramite della Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Culturali e in alcuni casi direttamente, il

precedente rapporto, la lista delle raccomandazioni accettate e rifiutate nel corso del primo Esame Periodico Universale e materiale informativo, chiedendo loro di formulare commenti ed osservazioni.

108. All'appello ha risposto una sola associazione sammarinese, che ha invitato il Governo a considerare l'adozione di numerose misure a favore di disabili e bambini. Tra le misure suggerite si segnalano:

- Adottare una legge di attuazione della Convenzione sulle persone con disabilità, che preveda sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano l'obbligo di assumere una persona con disabilità ogni 20 dipendenti (a norma della Legge 29 maggio 1991 n. 71);
- Adottare un piano pluriennale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti ed assicurare contributi, incentivi, agevolazioni anche fiscali al fine di eliminare le barriere architettoniche in edifici privati utilizzati da persone con disabilità;
- Prevedere congedi parentali retribuiti, oltre a quelli previsti dall'art. 1 della Legge 31 marzo 2014 n. 43, fino ad un massimo di due anni, usufruibili anche in forma continuativa, per assistere familiari disabili in situazione di gravità accertata o in presenza di patologie gravissime, anche temporanee;
- Introdurre all'interno dell'ordinamento scolastico la figura dell'insegnante specializzato per il sostegno, in possesso di specifica formazione per garantire la piena inclusione dell'alunno con disabilità ed assicurare la continuità educativo-didattica;
- Includere il genitore nella formulazione del piano educativo individualizzato degli alunni e verificare annualmente il piano per constatare gli effettivi miglioramenti e proporre verifiche e correzioni;
- Attivare una sezione specializzata del Tribunale per i minori e la famiglia con specifica formazione di magistrati, rafforzando l'utilizzazione e le competenze professionali dei servizi sociali preposti. Adottare norme procedurali specifiche per il penale minorile e irrigidire le norme sull'applicazione delle pene ai colpevoli di reati di abuso sui minori.

VI. Osservazioni conclusive

109. Tanto le istituzioni, quanto la popolazione della Repubblica di San Marino sono consapevoli della primaria importanza della promozione e della protezione dei diritti umani. All'impegno del Governo e del Parlamento affinché la normativa interna sia costantemente adeguata agli standard internazionali e alle esigenze della società, si accompagna quello dell'Amministrazione pubblica e dell'Autorità Giudiziaria affinché le leggi nazionali e le convenzioni internazionali siano applicate e rispettate. Fondamentale è il ruolo di controllo, di stimolo e di critica svolto dalla società civile e quello d'informazione e sollecitazione svolto dai mass media.

110. L'impegno per i diritti umani è permanente e nessun risultato può darsi per acquisito in via definitiva. In quest'ottica l'esame della situazione dei diritti umani da parte del Consiglio dei Diritti Umani sarà, non solo una verifica cui San Marino viene sottoposto, ma soprattutto servirà d'impulso per il futuro.